REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 601/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e l'uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello di Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Tale elenco può essere modificato in applicazione della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda.
- L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari è stato stabilito basandosi sugli additivi alimentari autorizzati negli alimenti in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (³), della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco dell'Unione include gli additivi sulla base delle categorie alimentari cui essi possono essere aggiunti.
- Nella parte D dell'elenco dell'Unione la categoria 8 comprende le carni e include le sottocategorie 8.1: Carne non trasformata, e 8.2: Carne trasformata. La categoria 8.1 è ulteriormente suddivisa nelle categorie 8.1.1: Carne non trasformata diversa dalle preparazioni di carne definite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e 8.1.2: Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004.
- L'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004 definisce le preparazioni di carni come «carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche». Nel frattempo è stato chiarito che le preparazioni di carni possono consistere in carne sia trasformata sia non trasformata (7). Tuttavia, dopo la trasformazione, laddove le caratteristiche delle carni fresche risultano completamente eliminate, il prodotto risultante non dovrebbe più essere considerato una

(¹) GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16. (²) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme

di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3) Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).

(4) Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei

prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

(5) Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e

dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia

d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(7) Guida della direzione generale Salute e consumatori all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei

prodotti alimentari di origine animale: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide en.htm